



COMUNE DI BARDONECCHIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEI
“PERMESSI ROSA” PER L’UTILIZZO DEGLI STALLI
DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO
DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON UN MINORE DI ETA’ NON
SUPERIORE A DUE ANNI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 28/05/2024

ART. 1 FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa».

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Rivoli, negli stalli così detti “rosa” riservati ed istituiti ai sensi degli artt. 7 c. 1 lett. d) e 188-bis c. 1 del Codice della Strada e della Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 14/05/2024 con la finalità di agevolare la mobilità nel territorio comunale delle donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Bardonecchia e dei genitori con minori di età non superiore ai due anni.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza:** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestante le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **genitori con un bambino di età non superiore ai due anni:** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- **stallo rosa:** aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).
- **permesso rosa:** apposito tagliando di colore rosa con impresso il pittogramma di cui all’allegato 1 del D.L. 07.04.2022

ART. 3 OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento sono tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all’articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa nonché il procedimento di rilascio dell’autorizzazione e del relativo permesso.

ART. 4 SOGGETTI

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente; il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Bardonecchia , ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Bardonecchia, di minore di età non superiore a due anni.

ART. 5 MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

I soggetti interessati ad ottenere il “permesso rosa”, se in possesso dei requisiti indicati all’articolo precedente, dovranno presentare istanza mediante apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale del Comune di Bardonecchia, che andrà debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all’interno del modulo stesso.

Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale del Comune di Bardonecchia comune.bardonecchia@pec.it oppure, presentate personalmente all’Ufficio Protocollo negli orari di sportello o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate al Comune di Bardonecchia , Ufficio Protocollo.

Il procedimento di rilascio del “permesso rosa” sarà in capo all’Area Vigilanza, che rilascerà le autorizzazioni dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

ART. 6 MODALITÀ D’USO DEL PERMESSO ROSA

Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli “rosa” riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo (cd. Parabrezza) così da permettere il controllo degli organi di polizia stradale, esponendo il lato con la data di scadenza dello stesso.

Qualora sia previsto l’utilizzo a tempo degli “stalli rosa” unitamente al permesso dovrà essere indicata, tramite apposito dispositivo, l’orario d’inizio della sosta.

Il permesso non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l’agevolazione è infatti prevista solamente negli stalli rosa, ancorché collocati in aree soggette a pagamento.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l’organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall’art. 188-bis del Codice della Strada.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Si specifica che il permesso può essere utilizzato solo dai titolari indicati sul retro e che il permesso non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

La normativa prevede inoltre che il permesso rosa sia usufruibile dal genitore solo se NON ACCOMPAGNATO, alla guida del veicolo, con la presenza del minore in auto.

ART. 7 VALIDITA', DURATA E CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

L'autorizzazione e il permesso sono validi esclusivamente nel territorio del Comune di Bardonecchia fatti salvi eventuali riconoscimenti di validità da parte di altri Comuni espressamente indicati in appositi regolamenti analoghi al presente.

Considerate le finalità del presente regolamento, meglio indicate nell'articolo 1, e la vocazione turistica del Comune di Bardonecchia si precisa che, sul territorio comunale, viene riconosciuta la validità dei "permessi rosa" rilasciati da altri Comuni al fine di garantire a tutti la fruizione degli stalli di sosta riservati appositamente istituiti.

La durata dell'autorizzazione e del relativo permesso sono così stabilite:

- **permessi rilasciati a donne in gravidanza:** il permesso avrà validità sino a 10 giorni successivi alla data presunta del parto indicata nella documentazione medica prodotta al momento della richiesta al fine di consentirne il rinnovo, previa presentazione di apposita istanza corredata dell'attestato di nascita, per un periodo continuativo fino al compimento del secondo anno del minore;
- **permesso rilasciato a genitori di minori di età non superiore ai due anni:** il permesso avrà validità dalla data di rilascio fino alla data di compimento del secondo anno del minore.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione dei documenti originali (autorizzazione e permesso) in un tempo massimo di giorni 15; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 8 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada stesso.

ART. 9 NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.

Il presente Regolamento entrerà in vigore passati i quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia.